

ALLEGATO "E"

CIG: 5354745B5A

- C O N T R A T T O -

per il servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto in favore del personale dipendente dell'Istituto Nanoscienze - U.O.S. Lecce - del Consiglio Nazionale delle Ricerche, fra

l'Istituto Nanoscienze – U.O.S. Lecce del Consiglio Nazionale delle Ricerche, (in seguito per brevità indicato anche "Stazione appaltante"), codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, con sede in Lecce, Via Arnesano, 73100 Lecce, rappresentato dal Responsabile Prof. Giuseppe Gigli, munito dei necessari poteri giusto Provvedimento di delega del Direttore dell'istituto Nanoscienze Prot. N. 5569 del 29 ottobre 2012 e s.m.i,

e
l'operatore economico " _____ " (in seguito per brevità indicato anche "operatore economico"), con sede in _____, Via _____, codice fiscale _____ e partita IVA _____, rappresentato da _____, codice fiscale _____, nella sua qualità di _____, giusto _____.

P R E M E S S O

- a) che con Determina a contrarre del Responsabile della Stazione appaltante del _____ Prot. N. _____, è stato autorizzato l'espletamento di una gara a procedura negoziata a mezzo di cottimo fiduciario, per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto in favore del personale dipendente dell'Istituto Nanoscienze - U.O.S. Lecce - del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- b) che ai sensi dell'125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Stazione appaltante ha indetto una gara a procedura negoziata a mezzo di cottimo fiduciario da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per il servizio di cui al precedente punto a);

- c) che, in base alle risultanze della predetta gara, riportate negli appositi verbali della Commissione Giudicatrice, l'offerta dell'operatore economico è risultata la prima nella graduatoria;
- d) che ai sensi del D. Lgs. 163/2006, sono state effettuate le verifiche del caso nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario;
- e) che l'aggiudicazione definitiva è stata pertanto comunicata all'operatore economico con lettera Prot. N. _____ del _____ pervenuta allo stesso data _____; e è pertanto necessario procedere alla stipulazione del relativo contratto di servizio.

Per tutto quanto precede si procede alla stipula del seguente contratto per l'affidamento del servizio.

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, l'offerta tecnica dell'operatore economico del _____ acquisita agli atti con Prot. N. _____ nonché la sua offerta economica del _____ acquisita agli atti con Prot. N. _____.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto (in seguito per brevità indicato anche come "servizio") del valore facciale di € 7,00 (euro sette/00) compresa IVA, in favore del personale dipendente dell'Istituto Nanoscienze - U.O.S. Lecce - del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Le condizioni del servizio sono stabilite dal presente contratto.

Il servizio appartiene alla categoria 17 dell'allegato II B del Codice dei Contratti, CPV 30199770-8.

L'operatore economico dovrà garantire la spendibilità dei buoni pasto forniti presso una rete di esercizi convenzionati tutti provvisti di regolare licenza per la somministrazione di cibi e bevande e delle prescritte autorizzazioni amministrative a svolgere le attività di cui all'art. 285, comma 3 del D.P.R. 207/2010. Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 283/1962 e s.m.i., nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

Gli esercizi convenzionati dovranno possedere tutti i requisiti previsti nel presente contratto.

ART. 3 – DURATA

Il servizio in oggetto avrà durata di un anno dalla data di stipula del contratto.

L'Operatore economico è tenuto alla prestazione del servizio, se richiesto, anche nelle more del perfezionamento del contratto; in tal caso la durata del contratto decorrerà dalla data di effettivo inizio dell'espletamento del servizio.

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di proseguire il contratto per un ulteriore periodo, non superiore a 120 (centoventi) giorni solari successivi alla sua naturale scadenza, nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente al quale affidare il servizio in oggetto: l'Operatore economico ha pertanto l'obbligo di proseguire con l'erogazione del servizio per l'ulteriore periodo comunicato dalla Stazione appaltante alle medesime condizioni tutte incluse e nessuna esclusa di cui al presente contratto.

Resta in ogni caso facoltà unilaterale della Stazione appaltante di risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di 30 (trenta) giorni solari qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio e ciò senza che l'Operatore economico possa avanzare pretese di sorta per la risoluzione anticipata del contratto.

Nel caso in cui, dopo la stipula del presente contratto, sopravvenga e sussista convenzione stipulata dalla CONSIP S.p.A. per lo svolgimento di servizi comparabili con quelli oggetto del contratto, si procederà a recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Operatore economico con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Operatore economico non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

L'Operatore economico, con riferimento a tale facoltà, accetta tale clausola e rinuncia espressamente a qualsiasi correlativa pretesa e/o risarcimento di eventuali danni.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

Il costo effettivo del singolo buono pasto richiesto dalla Stazione appaltante ed effettivamente consegnato dall'Operatore economico, è pari a € _____ (euro _____/____) oltre I.V.A. ai sensi di legge, determinato applicando lo sconto pari a ____ % (____ per cento) offerto in sede di gara sul valore facciale di € 7,00. Il costo effettivo di cui sopra è fisso ed invariabile per l'intera durata contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 del presente contratto.

Il prezzo di cui sopra è comprensivo di ogni ulteriore spesa e/o onere diretto e connesso, necessario per produrre, imballare, trasportare e consegnare i buoni pasto nella sede della Stazione appaltate e di qualsiasi ulteriore onere direttamente connesso all'esecuzione del presente contratto. L'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero. Eventuali variazioni relative all'Imposta sul Valore Aggiunto – IVA – lasciano inalterato il contenuto economico del contratto stipulato.

ART. 5 - REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il servizio sostitutivo di mensa reso dietro presentazione del buono pasto deve essere erogato, per conto dell'Operatore economico, dagli esercizi con la stessa convenzione ai sensi dell'art. 285 del D.P.R. 207/2010, comma 9 e che svolgono le seguenti attività, ai sensi dell'art. 285 del D.P.R. 207/2010, comma 3:

- a. le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla Legge 287/1991, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
- b. le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, mense aziendali ed interaziendali, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, comma 1 della Legge 443/1995, nonché degli esercizi di vendita di cui al D.L. 114/1998, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Gli esercizi convenzionati dovranno essere muniti delle relative e prescritte licenze e/o autorizzazioni; nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, gli stessi dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel quadro normativo vigente.

L'Operatore economico dovrà garantire e la Stazione appaltante potrà verificare, per tutta la durata del contratto e per la sede della Stazione appaltante:

- a. la presenza di almeno 1 esercizio convenzionato ogni 8 (otto) soggetti o frazione aventi diritto al pasto, garantendo comunque un numero minimo di 3 esercizi per la sede di utilizzo, entro la distanza di 1 km dalla medesima sede di utilizzo (calcolato come tragitto più breve percorribile a piedi);
- b. la spendibilità, presso i suddetti esercizi, dei buoni pasto oggetto di questo appalto. Gli esercizi convenzionati dovranno essere comunicati, elencati distintamente per la sede di utilizzo, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della prima richiesta di acquisto.

ART. 6 - REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO

I buoni pasto:

- a. consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto, pari a €7,00= IVA inclusa;
- b. costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di attestare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- c. sono utilizzati, durante la giornata lavorativa, anche festiva o domenicale, esclusivamente dai dipendenti della Stazione appaltante, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto;
- d. non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;
- e. sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

I buoni pasto da fornire devono riportare:

- a. la ragione sociale del datore di lavoro (CNR-ISTITUTO NANOSCIENZE U.O.S. LECCE);
- b. la ragione sociale ed il codice fiscale della società di emissione;
- c. il valore facciale espresso in valuta corrente;
- d. il termine temporale di utilizzo;
- e. uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- f. la dicitura "il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore";
- g. l'indirizzo internet (URL) della pagina in cui sono reperibili le informazioni relative al servizio sostitutivo di mensa effettuato per la Stazione appaltante.

La società di emissione è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

ART. 7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE E OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore economico dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, che gli esercizi convenzionati indicati in contratto forniscano ai dipendenti della Stazione appaltante il servizio sostitutivo di mensa dietro presentazione dei buoni pasto predisposti dall'Operatore economico con i requisiti indicati all'Art. 5 del presente contratto. L'Operatore economico non può sospendere o interrompere il servizio oggetto del presente contratto con sua decisione unilaterale in nessun caso, neppure qualora siano in atto controversie con il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

La consegna dei buoni pasto dovrà essere eseguita in una unica soluzione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine emesso dalla Stazione appaltante nelle quantità e qualità richieste, direttamente presso gli uffici della sede della Stazione appaltante sita in Lecce, Via Arnesano, CAP 73100.

I buoni pasto dovranno essere raccolti in blocchetti e numerati progressivamente; la Stazione appaltante si riserva la facoltà di restituire all'Operatore economico i buoni pasto ricevuti qualora si verificano delle anomalie o modifiche rispetto al quantitativo richiesto purché la restituzione avvenga entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni solari successivi alla data di scadenza indicata sul singolo buono pasto. In tal caso l'Operatore economico si impegna a sostituire i buoni pasto restituiti, senza alcun compenso aggiuntivo ovvero, sempre su richiesta della Stazione appaltante, a rimborsare il prezzo pagato.

L'Operatore economico, per tutta la durata del contratto, si obbliga a:

- a. comunicare alla Stazione appaltante, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, l'eventuale risoluzione del rapporto di convenzionamento con gli esercizi provvedendo, entro i successivi 20 (venti) giorni lavorativi dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi aventi gli stessi requisiti indicati nel capitolato e garantendo le stesse condizioni contrattuali;
- b. garantire il servizio sostitutivo di mensa attraverso un numero di esercizi convenzionati mai inferiore rispetto a quello indicato nell'offerta tecnica, nel rispetto delle condizioni minime indicate nel presente contratto;

- c. garantire che tutti gli esercizi convenzionati siano in possesso delle prescritte autorizzazioni previste dalla vigente normativa e assicurino le condizioni igieniche di sicurezza;
- d. provvedere tempestivamente, e comunque entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla richiesta formulata dalla Stazione appaltante, a stipulare ulteriori convenzioni con esercizi commerciali, qualora quelli precedentemente indicati non risultino in grado di assolvere in maniera soddisfacente le esigenze dei dipendenti;
- e. comunicare immediatamente alla Stazione appaltante l'eventuale venir meno delle prescritte autorizzazioni degli esercizi convenzionati; in tale caso è onere diretto dell'Operatore economico disporre, entro i successivi 20 (venti) giorni lavorativi dalla comunicazione, la sostituzione dell'esercizio convenzionato con un altro avente gli stessi requisiti prescritti;
- f. essere in possesso delle autorizzazioni e delle licenze richieste dalla vigente normativa per la prestazione dei servizi oggetto del contratto e mantenerle per tutta la durata dell'appalto;
- g. rispettare tutte le prescrizioni contenute nell'art. 285 del D.P.R. 207/2010;
- h. garantire l'esecuzione della prestazione senza avanzare pretese di modifica dei termini, patti, prezzi e condizioni previste dal presente contratto;
- i. garantire il pagamento, per tutta la durata del contratto degli importi dovuti ai titolari degli esercizi, per i buoni pasto oggetto del presente contratto, entro e non oltre il termine di 60 giorni solari, calcolati dalla data successiva alla consegna dei buoni pasto e della relativa fattura da parte degli esercizi
- j. garantire e manlevare la Stazione appaltante, al fine di tenere quest'ultimo indenne da ogni controversia, responsabilità ed eventuali oneri che possano derivare dai rapporti intercorrenti tra l'Operatore economico e gli esercizi commerciali convenzionati, nonché da contestazioni o pretese e azioni risarcitorie di terzi in genere, anche in merito ai rapporti intercorrenti tra l'Operatore economico ed il proprio personale dipendente, in ordine alla esecuzione del quanto previsto dal presente contratto;
- k. garantire che, a fronte della consegna dei buoni pasto, i dipendenti della Stazione appaltante ricevano dagli esercizi convenzionati le prestazioni del servizio sostitutivo di mensa, reso a regola d'arte secondo le modalità pattuite.

Al fine di tenere informati gli utilizzatori del servizio, l'Operatore economico provvederà a pubblicare, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di inizio del servizio, l'elenco degli esercizi commerciali convenzionati su una pagina del proprio sito internet, il cui indirizzo dovrà essere indicato su ciascun buono pasto, secondo quanto stabilito all'Art. 5, comma 2 lettera g del presente contratto. L'elenco degli esercizi convenzionati dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato nel corso dell'esecuzione del contratto e ogni modifica, integrazione o sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

L'Operatore economico si impegna a rispettare la legislazione antimafia per l'intera durata del contratto. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti l'organo di amministrazione dell'Operatore economico non dovranno essere emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze, di cui alla normativa antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

ART. 8 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI PASTO

I dipendenti della Stazione appaltante potranno usufruire dei buoni pasto, in conformità alle modalità e nei tempi fissati nelle prescrizioni contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa.

In particolare, il buono:

- a. deve essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi convenzionati che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande ovvero cessione di prodotti di gastronomia;
- b. dà diritto esclusivamente alla consumazione del pasto, previa sottoscrizione da parte del fruitore nell'apposita fincatura;
- c. non può essere utilizzato da persona diversa dai soggetti di cui all'Art. 5, comma 1, lettera c del presente contratto;
- d. non è cedibile, commercializzabile, cumulabile o convertibile in denaro;
- e. non dà diritto a resti in denaro ad alcun titolo;
- f. non dà diritto a ricevere prestazioni diverse da quelle indicate nel presente contratto ed in locali diversi da quelli convenzionati con l'Operatore economico.

ART. 9 - OSSERVANZA CONDIZIONI NORMATIVE CCNL

Nell'esecuzione del servizio l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed integrativi locali per i dipendenti delle imprese prestatrici del servizio oggetto del presente contratto e in vigore per il tempo e nelle località in cui si eseguono i servizi. L'Operatore economico è tenuto, manlevando da qualsiasi responsabilità la Stazione appaltante, al pagamento nei confronti del proprio personale dipendente di tutti gli oneri contributivi e assicurativi che spettano al datore di lavoro.

ART. 10 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

In particolare l'Operatore economico assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a comunicare tempestivamente gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i.

L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Lecce della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 11 - PAGAMENTI

Il pagamento delle somme dovute all'Operatore economico avverrà entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento delle fatture, previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione e successivamente alle verifiche di natura fiscale previste dalla vigente normativa.

L'Operatore economico emetterà la fattura intestata a:

CNR Istituto Nanoscienze

Via Arnesano

73100 – LECCE

CF 80054330586

PIVA 02118311006

riportando i seguenti dati:

- a. Codice CIG;
- b. Riferimento all'ordinativo emesso dalla Stazione appaltante;
- c. Numero totale dei buoni effettivamente consegnati con l'indicazione della relativa numerazione;
- d. Controvalore totale ottenuto dal numero dei buoni moltiplicato il valore offerto unitariamente in sede di gara;
- e. aliquota IVA come da normativa vigente;
- f. conto corrente dedicato per il pagamento dell'importo contrattuale.

L'Operatore economico avrà diritto al pagamento dell'importo a fronte della presentazione, unitamente alla prima fattura, della dichiarazione di tracciabilità.

Il pagamento della suddetta fattura avverrà mediante bonifico bancario e sarà ulteriormente subordinato alla verifica del rispetto, da parte dell'Operatore economico, di tutte le condizioni contrattuali, degli adempimenti di legge (ad es. DURC), nonché all'esito positivo delle verifiche, ivi inclusa l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, che potranno essere effettuate su ogni partita; in caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte della Stazione appaltante.

Nel caso in cui il mancato pagamento della fattura per periodi superiori ai 30 (trenta) giorni solari sia dovuto a fatto imputabile all'Operatore economico (ad es. irregolarità del DURC), il servizio buoni pasto deve comunque continuare, senza sollevare alcuna difficoltà.

In sede di liquidazione del fatturato saranno recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

ART. 12 - CONTROLLI SULLA UTILIZZAZIONE DEI BUONI PASTO

L'Operatore economico dovrà fornire su richiesta della Stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni solari, un tabulato con la descrizione della movimentazione dei buoni pasto ritirati dagli esercizi convenzionati nel mese precedente. Detto tabulato dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a. mese di riferimento del tabulato;
- b. gli esercizi convenzionati dove sono stati consegnati i buoni, indicando il relativo numero progressivo, così come risulta riportato per ogni singolo esercizio nell'elenco degli esercizi convenzionati di cui all'art. 6 comma 5 del presente contratto e con l'indicazione del rimborso riconosciuto per il buono pasto;
- c. quantità dei buoni pasto rimborsati;

- d. importi dei rimborsi effettuati nel mese di riferimento, per ciascun esercizio convenzionato.

ART. 13 - CONTROLLI QUANTITATIVI E QUALITATIVI

La Stazione appaltante si riserva di compiere o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli quantitativi e qualitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Operatore economico alle prescrizioni del presente contratto.

Le suddette verifiche, tra l'altro, avranno lo scopo di controllare la completa spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi convenzionati dall'Operatore economico ed il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dal presente contratto nonché gli eventuali ulteriori impegni assunti con l'offerta in sede di gara.

ART. 14 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dalla Stazione appaltante all'Operatore economico, che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della singola contestazione.

Qualora le suddette controdeduzioni non fossero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte a insindacabile giudizio della Stazione appaltante, le penali saranno definitivamente applicate.

La Stazione appaltante potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Operatore economico a qualsiasi titolo senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo presunto annuale dell'appalto aggiudicato; superato tale limite si addiverrà alla risoluzione del contratto con semplice lettera raccomandata senza preventiva messa in mora e ciò senza che l'Operatore economico possa accampare pretese di sorta salvo il diritto al pagamento del servizio regolarmente eseguito ed accertato.

In caso di inadempienza per sospensione o interruzione ingiustificata del servizio sostitutivo di mensa fino a giorni 10 (dieci) solari, la misura della penale sarà pari al 5% (cinque per cento) dell'importo del valore netto contrattuale dei buoni pasto utilizzati in un mese da calcolare in rapporto ai giorni lavorativi di interruzione o sospensione.

In caso di irregolare o ritardata consegna dei buoni pasto, per ogni giorno solare di ritardo la misura della penale è pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore netto contrattuale dei buoni pasto oggetto della mancata, ritardata o irregolare consegna.

Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, l'Operatore economico si impegna comunque ad effettuare una nuova fornitura entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di contestazione per l'errata consegna, senza costi aggiuntivi per la Stazione appaltante; trascorsi inutilmente i 10 (dieci) giorni solari la misura della penale è pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del valore netto contrattuale dei buoni pasto oggetto della irregolare consegna.

Si prevede una penale, che sarà determinata in funzione della gravità dell'inadempimento contestato, da un minimo di € 100,00 (euro cento/00) fino ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni singola contestazione, nel caso l'Operatore economico non garantisca gli adempimenti riportati all'articolo 6 comma 1 lettere a) e c) nonché all'articolo 7 comma 1 e comma 4 lettere c) ed e) del presente contratto – laddove non effettui la comunicazione – e comma 5, secondo periodo.

Si prevede una penale, che sarà determinata in funzione della gravità dell'inadempimento contestato da un minimo di € 20,00 (euro venti/00) fino ad un massimo di € 50,00 (euro cinquanta/00), per ogni giorno solare di ritardo nell'adempimento previsto nel presente contratto e per ogni singola contestazione, nel caso l'Operatore economico non garantisca gli adempimenti riportati all'articolo 7, esclusi i casi di cui al comma precedente, e all'articolo 13 del presente contratto.

Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida scritta ad adempiere.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto a giudizio della Stazione appaltante ove ricorrano inadempienze dell'Operatore economico rispetto al presente contratto ed alla normativa in materia.

Il contratto dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall'art. 3 Legge 13 agosto 2010. n. 136 e s.m.i. qualora l'Operatore economico non utilizzi il conto corrente dedicato indicato all'Art. 10 del presente contratto.

Restano a carico dell'Operatore economico medesimo tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione contrattuale.

L'Operatore economico riconosce il diritto della Stazione appaltante, ove occorra anche uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio eletto dall'Operatore economico medesimo senza preventiva messa in mora, nonché la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Operatore economico e facendo salva l'applicazione delle penali, in una delle seguenti ipotesi:

- a. qualora l'Operatore economico sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio, per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni solari;
- b. frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c. qualora l'Operatore economico superi il limite di penalità del 10% (dieci per cento) dell'ammontare del corrispettivo presunto annuo contrattuale dell'appalto aggiudicato;
- d. qualora l'Operatore economico addivenga alla cessione del presente contratto e/o addivenga al subappalto;
- e. in caso di concordato preventivo, liquidazione coatta o fallimento a carico dell'Operatore economico;
- f. violazione legislazione antimafia;
- g. stato di inosservanza dell'operatore economico riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
- h. revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norma di leggi speciali e generali;
- i. esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- j. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzioni degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'Operatore economico sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese a carico della Stazione appaltante per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, all'Operatore economico sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo

restando quanto previsto dal precedente comma 5 e dall'articolo 12 comma 6 del presente contratto.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Stazione appaltante si riserva la facoltà di far subentrare nello svolgimento del servizio l'operatore economico secondo classificato nella graduatoria definitiva della gara.

Resterà a carico dell'Operatore economico anche l'onere del maggior prezzo pagato dalla Stazione appaltante, rispetto a quello convenuto con l'operatore economico con cui sarà proseguito il servizio.

ART. 16 - RECESSO UNILATERALE

La Stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 comma 13 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, previa formale comunicazione all'Operatore economico' con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni solari e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'Operatore economico non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche le da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

L'operatore economico, con riferimento a tale facoltà, accetta tale clausola e rinuncia espressamente a qualsiasi correlativa pretesa e/o risarcimento di eventuali danni.

La Stazione appaltante può, comunque, recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. in qualunque momento dell'esecuzione del contratto mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R., tenendo indenne l'Operatore economico delle spese sostenute e delle prestazioni già eseguite.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto o del servizio nonché di subappalto dello stesso ed il conseguente trasferimento a terzi della responsabilità contrattuale, parziale o totale.

ART. 18 – GARANZIA DI ESECUZIONE

A garanzia della corretta esecuzione del presente contratto, l'operatore economico ha costituito una garanzia, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo presunto annuo

contrattuale, ai sensi dell'Art. 113 del D. Lgs 163/2006, costituita mediante

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto è esclusa la competenza arbitrale ed è competente il Foro di Lecce.

ART. 20 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI

Oltre alla completa ed esatta osservanza della legislazione vigente in tema di servizi ad enti pubblici, l'Operatore economico è tenuto, fatto salvo quanto già espressamente disciplinato nel presente contratto, alla esatta osservanza:

- a. del regolamento di contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- b. della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché di normativa antimafia";
- c. dal D.P. CNR del 4 maggio 2005, n. 0025034 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30/05/2005, "Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche";
- d. del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- e. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- f. del D.P. CNR 23 maggio 2013, n. 000042 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana - serie generale - n. 133 del 08/06/2013 "Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e servizi del Consiglio Nazionale delle Ricerche".

Il presente contratto è disciplinato, altresì, oltre dalle disposizioni sopra richiamate, dalle norme del codice civile per quanto applicabili.

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Stazione appaltante nonché l'Ufficio per il supporto tecnico-amministrativo del CNR provvederanno alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici che non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi incluso la stipula e gestione del presente contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 22 - DOMICILIO ELETTO

Per la notifica di tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti il presente contratto, l'operatore economico elegge il domicilio presso la propria sede legale in _____
Via _____ n- _____, CAP _____.

L'operatore economico è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'operatore economico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, ivi incluse quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Art. 23 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131. In tal caso, le spese di bollo e di registrazione del presente contratto sono a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione. Le parti contraenti dichiarano che quanto sopra corrisponde alle loro intenzioni e volontà ed in senso di approvazione firmano il presente contratto composto da dieci pagine e ventitré articoli.

Per _____
(_____)

Per il CNR-NANOSCIENZE
(Prof. Giuseppe Gigli)

Il sottoscritto _____, legale rappresentante dell'operatore economico
_____ dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di

Pisa: NEST, Piazza San Silvestro 12, I-56127 Pisa, Italy, tel. (+39)050509-418, fax -417 (direzione)
Lecce: NNL, Via Arnesano, I-73100 Lecce, Italy, tel. (+39)0832298-205, fax -238
Modena: S3, Via Campi 213A, I-41125 Modena, tel.+39-0592055-629, fax -651

tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 del codice civile; dichiara inoltre di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto approvando specificatamente tutti gli articoli dal n. 1 al n. 23 compresi.

Per _____
(_____)

SCHEMA DI CONTRATTO